

TRIBUNALE ROMA 19 SETTEMBRE 1984

PRESIDENTE: SAMMARCO

ESTENSORE: METTA

PARTI: RUTELLI E ALTRI

(Avv. De Martini, Caiazza)

COMITATO DIFESA LEGGE 194

DI ROMA E PROVINCIA

(Avv. Zupo, Cecconi, Altomonte,
Bonanni)

Persona fisica • Diritti

• Identità personale • Lesione

• Requisiti.

Il diritto all'identità personale è posto a garanzia della verità e dell'onore della persona ed è lesa solo quando gli addebiti presunti lesivi distorcono la globalità e l'essenzialità dell'identità determinando in altri un giudizio di disvalore.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con ricorso 6 maggio 1981 diretto al Pretore di Roma, Francesco Rutelli, in proprio e quale segretario nazionale del Partito Radicale, Angelo Tempestini, in proprio e quale segretario del Partito Radicale del Lazio, Maria Grazia Passeri e Silvio Pergameno, in proprio e quali rappresentanti del Comitato Nazionale per i referendum, esponenti che il « Comitato di Roma e Provincia, per la difesa della legge 194 », nel corso della campagna referendaria sulla legge 22 maggio 1978, n. 194 (« Tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza »), aveva diffuso un volantino nel quale si affermava, tra l'altro, « per non tornare all'aborto clandestino difendiamo una legge che tutela la maternità e la salute delle donne » e più avanti che « i radicali chiedono: la cancellazione dell'autodeterminazione della donna (artt. 4 e 5); l'intervento abortivo fuori delle strutture sanitarie pubbliche (artt. 7 e 8); la possibilità — per chiunque e dovunque — di praticare l'interruzione della gravidanza, anche senza qualifica professionale (artt. 7 e 8) ». Ritenendo le espressioni

gravemente lesive per il Partito Radicale e per il Comitato per il Referendum, gli istanti chiedevano ed ottenevano dal Pretore il provvedimento d'urgenza dell'11 maggio 1981 col quale veniva ordinato al Comitato di Roma e Provincia per la difesa della 194, in persona del legale rappresentante, di pubblicare per una sola volta sul « Corriere della Sera » (edizione romana) la seguente frase: « I radicali non chiedono la cancellazione dell'autodeterminazione della donna nell'interruzione volontaria della gravidanza ».

Con atto di citazione notificato il 15 giugno 1981 gli istanti convenivano in giudizio avanti a questo Tribunale il Comitato e, premesse le circostanze di fatto di cui sopra e premesso altresì che il convenuto non aveva provveduto alla pubblicazione di quanto prescritto dal Pretore, chiedevano accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del comportamento del Comitato e la condanna al risarcimento dei danni.

Costituitosi il contraddittorio, il Comitato eccepeva l'improponibilità della domanda, in quanto il giudizio di merito era stato iniziato oltre il termine di riassunzione fissato dal Pretore, e il difetto di legittimazione attiva; nel merito contestava la fondatezza della domanda.

Acquisita la necessaria documentazione, la causa passava in decisione sulle conclusioni richiamate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Anzitutto va esaminata l'eccezione d'improponibilità della domanda sollevata dal convenuto nella considerazione che il giudizio di merito è stato iniziato oltre il termine perentorio dei trenta giorni fissato dal Pretore.

L'eccezione è infondata. Invero, pur senza considerare che — com'è pacifico in causa — l'ordinanza del pretore ex art. 700 cod. proc. civ. non è stata mai comunicata ai ricorrenti, sicché, almeno formalmente, non è mai iniziato a decorrere il termine per l'inizio del giudizio di merito, va osservato che, secondo costante giurisprudenza, l'inutile decorso del termine fissato per l'inizio del giudizio di merito può avere effetto solo nei riguardi del provvedimento cautelare, ma non certo impedire la proposizione della domanda. Ciò perché il giudizio di

merito successivo ad un provvedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. non ha natura di giudizio di convalida (Cass. 27 ottobre 1978, n. 4894), in quanto tende all'accertamento del diritto sostanziale attraverso una pronuncia che, se positiva, comporta assorbimento e sostituzione del provvedimento cautelare e, se negativo, ne fa cessare gli effetti (Cass. 3 maggio 1967, n. 829).

Vero è che il procedimento cautelare ed il giudizio di merito sono totalmente autonomi fra loro, sicché il secondo non costituisce la prosecuzione del primo: prova ne sia che il giudizio di merito conseguente all'ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ. deve essere introdotto con normale citazione e non con atto di riassunzione (Cass. 8 ottobre 1973, n. 2513; Cass. 8 luglio 1974, n. 1995). L'unico effetto possibile dell'inutile scadenza del termine perentorio fissato per l'inizio del giudizio di merito è quello della perdita di efficacia del provvedimento cautelare (Cass. 27 ottobre 1973, n. 2513; Cass. 8 luglio 1974, n. 1995). L'unico effetto possibile dell'inutile scadenza del termine perentorio fissato per l'inizio del giudizio di merito è quello della perdita di efficacia del provvedimento cautelare (Cass. 27 ottobre 1973, n. 2793), in analogia, del resto, a quanto previsto per il sequestro dall'art. 683 cod. proc. civ., ma giammai l'estinzione del diritto sostanziale.

Del pari infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del Comitato promotore del referendum abrogativo. Invero, come è stato reiteratamente affermato in giurisprudenza, va riconosciuta ai promotori del referendum la capacità di agire in giudizio, come organismo unitario, distinto dalle persone dei componenti ancorché privo di soggettività giuridica, secondo gli schemi tipici delle categorie intermedie tra persone fisiche e persone giuridiche. Il Comitato promotore costituisce, secondo quanto rilevato in giurisprudenza, entità esponenziale di un gruppo di elettori, accomunati dalla convergenza su di una scelta politica, che si esprime nella volontà di modificare l'assetto normativo di determinati rapporti o situazioni. La capacità processuale, nel sistema speciale della legge n. 352/1970, non si esprime attraverso un organo esponenziale — presidente — così come previsto dal-

l'art. 41 cod. civ., ma si attua attraverso il sistema della collegialità, adottato dal legislatore come necessario. La legge citata, infatti, per consentire l'attuazione della funzione costituzionalmente garantita dall'art. 75 della Costituzione — che riconosce autonomia di posizione alla aggregazione di elettori che raggiungono la consistenza di almeno 500.000 soggetti — ha previsto lo strumento dei promotori, in un numero che, a seconda delle attività da compiere, varia da tre a dieci, delineando una peculiare entità pluripersonale, unitariamente considerata come centro di interessi di natura politica attinenti alla funzione legislativa ed abilitata ad agire, nell'ambito del procedimento referendario, sullo stesso piano dei partiti e dei gruppi politici rappresentati in Parlamento.

È indubbio, pertanto, che, pur non essendo previste specifiche norme sulla rappresentanza processuale del Comitato, la legge stessa dà rilevanza alla aggregazione dei promotori considerati, appunto, « in unico complesso » (art. 52, comma 2 l. cit.), con ciò rimanendo irrilevante il numero effettivo delle persone cui riconoscere la *legitimatio ad processum*.

Infondata è anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del Partito Radicale: data la continua qualificazione, nel volantino in questione, del referendum alla legge n. 194/1978 come referendum radicale, risulta evidente la connessione tra le osservazioni contenute nel volantino ed il gruppo politico.

Fondata è, invece, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori in proprio e di Angelo Tempestini, nella qualità di segretario del Partito Radicale del Lazio.

Per quanto attiene agli attori in proprio va osservato che nei documenti denunciati non vi è alcun riferimento alla persona fisica di tali soggetti e che, comunque, essi, nella loro privata individualità, non possono essere considerati portatori di alcun interesse — e di conseguente situazione giuridica soggettiva — che risulti leso dalle affermazioni relative alle conseguenze del referendum radicale diretto alla parziale abrogazione della legge n. 194/1978.

Quanto poi al Tempestini, è certo — e comunque non è contestato — che al momento della notifica della citazione,

come, d'altronde, si rileva dalla stessa intestazione dell'atto, non era più il segretario del P.R. del Lazio e pertanto non aveva alcuna qualifica per agire nei confronti dell'associazione convenuta.

Nel merito la domanda si palesa infondata e ciò non senza rilevare che il convenuto, contrariamente a quanto asserito dagli attori, ha provveduto alla pubblicazione ordinata dal Pretore.

Gli attori lamentano che le affermazioni contenute nel volantino distribuito dal Comitato erano tali da distorcere totalmente la verità e da « stravolgere » la loro identità politica « nella sua specificità e peculiarità ». In particolare censurano le frasi citate nella parte introduttiva e, in effetti, come risulta dalla documentazione prodotta, il referendum non si proponeva di sottrarre gli interventi abortivi alle strutture pubbliche, ma intendeva far sì che gli interventi potessero essere praticati lecitamente anche in strutture sanitarie private. Senonché ciò non può avere determinato gli effetti lesivi lamentati dagli attori.

Invero l'elaborazione giurisprudenziale del c.d. diritto all'identità personale — quale specificazione del più ampio diritto alla personalità — nonostante le divergenze che già si sono manifestate quanto alla sua sussistenza ed ai limiti della sua tutela, indica il diritto del soggetto, sia esso individuo singolo o gruppo (sociale o politico) organizzato, ad essere garantito nella sua immagine politico-sociale, quale titolare di un patrimonio di idee, contro eventuali rappresentazioni difformi, suscettibili di stravolgere l'acquisita identità.

Non è questa la sede per affrontare i delicati e complessi problemi che si pongono nel rapporto tra la definizione, necessariamente vaga, astratta ed approssimativa di un diritto che è bensì frutto di elaborazione giurisprudenziale, ma che, in definitiva, va riportato alla mera esigenza di garanzia della verità e dell'onore o, più genericamente, al diritto di paternità delle proprie azioni, e la configurazione, ben più definita, della libertà di opinione, coperta da garanzia costituzionale.

Tuttavia non può contestarsi che il diritto all'identità, in quanto nettamente distinto dagli altri diritti della personalità (all'immagine, all'onore, alla riservatezza, ecc.), si risolve nel diritto a far sa-

pere ciò che si è, e non subire passivamente deformazioni peggiorative della personalità, intesa quale complesso delle caratteristiche che concorrono ad individuarla, come le esperienze passate, la condizione presente, le posizioni e le convinzioni ideologiche, politiche e morali. Ma proprio perché diritto che investe e riguarda la personalità nel suo complesso, è necessario, da un lato, che la sua tutela sia legata a riscontri obiettivi, con ciò rimanendo fuori qualunque forma di garanzia dell'idea o dell'immagine che ognuno può avere di sé — che potrebbe essere differente da quella reale o quale comunque appare agli altri — o più genericamente ancora degli aspetti mentali o psicologici che non si traducono in comportamenti espliciti ed è indispensabile, dall'altro, che l'aggressione, contro la quale possa legittimamente reagirsi, si concreti in un'autentica distorsione della realtà dei fatti, tale da farne uscire menomato non questo o quell'aspetto della identità personale, ma la stessa identità nella sua globalità e nella sua essenzialità.

A questo limite « interno » della tutela, va, poi, aggiunto quello « esterno », quando, cioè, un diritto siffatto viene a collidere con altro diritto magari costituzionalmente garantito, come quello della libertà di manifestazione del pensiero, nel qual caso si tratta di rinvenire il punto di compatibilità degli opposti interessi, che, nonostante la variabilità di tempo in tempo e di luogo in luogo e la labilità delle definizioni, non può mai comportare sacrificio della tutela contro la palese, evidente, univoca alterazione della verità oggettiva dei fatti che determini il giudizio di disvalore dell'altrui identità personale.

Ciò posto, ritiene il Collegio che le frasi contenute nel volantino distribuito dal Comitato per la difesa della 194, pur non essendo del tutto conformi alla verità oggettiva, dato che, come rilevato in precedenza, la proposta referendaria non precludeva l'intervento pubblico in materia abortiva e non escludeva la permanenza dell'assistenza sanitaria alle donne, non appaiono obiettivamente idonee a ledere il diritto all'identità personale del Comitato, dato che, in effetti, l'alterazione non ha superato i limiti della libera interpretazione del comportamento del Comitato referendario e, co-

me tale, si è mantenuta nell'ampio dibattito che i referendum abrogativi della legge sull'aborto avevano suscitato.

Ciò è tanto più vero se si considera che le frasi censurate appaiono nel più ampio contesto di un discorso unitario nell'ambito del quale è sostanzialmente chiarita la portata del referendum. Si vuol dire, in sostanza, che il testo unitario del volantino intende sottolineare e drammatizzare gli effetti della liberalizzazione, senza che da esso il lettore possa trarre la convinzione che dalla accettazione del referendum derivi la legittimazione di trafficanti a praticare l'aborto.

D'altronde costituisce principio definitivamente acquisito in giurisprudenza che i provvedimenti a tutela della personalità possono essere ammessi, in particolare nei confronti della stampa ed ancora più specificamente di quella stampa diffusa in occasione di competizioni elettorali, quando la violazione della verità oggettiva risulti in modo palese ed incontrovertibile. Non sussiste, invece, la violazione del diritto — e, tanto meno, del diritto all'identità personale, dati

i limiti « interni » di tutela di siffatto diritto — quando ci si muove nell'ambito di prospettazioni valutative, ancorché le stesse possano essere inficiate da parzialità ovvero, come nel caso di specie, da reticenze che potrebbero evidenziare la validità delle tesi sostenute dagli avversari politici.

Insomma la fraseologia usata nel volantino non è tale da provocare nel lettore di media accortezza alcun giudizio di disvalore sull'identità politica degli attori o del Comitato referendario, considerata nella sua globalità e nella sua essenzialità.

Quanto alle spese del giudizio, appare equo compensarle per un terzo, stante la soccombenza del convenuto sulle questioni pregiudiziali e porle a carico degli attori in solido per i restanti due terzi, che vengono liquidati in complessive L. 426.250, delle quali L. 140.000 per competenze di procuratore e L. 200.000 per onorari di avvocato (liquidazione allo stato degli atti, non essendo stata depositata la nota spese: art. 59 ord. for.).

(*Omissis*).

TRAVISAMENTO (GIUDIZIALE) DELL'IDENTITÀ PERSONALE

La sentenza che si pubblica definisce il primo grado del procedimento che in via d'urgenza era stato instaurato davanti al Pretore di Roma e che si era concluso con l'accoglimento sia pure parziale della richiesta del ricorrente¹.

Occorre subito dire, senza perifrasi, che la sentenza, in poche righe, cancella dieci anni di proficui sforzi di giurisprudenza e dottrina, volti a configurare nuove forme di tutela della personalità dalle aggressioni che essa può subire nella società moderna attraverso l'elaborazione del c.d. diritto all'identità personale².

Quattro sono le affermazioni sulle quali è opportuno concentrare l'analisi:

1) Il diritto all'identità personale « in definitiva, va riportato alla mera esigenza di garanzia della verità e dell'onore o, più genericamente, al diritto di paternità delle proprie azioni ».

2) Il diritto all'identità personale « si risolve nel diritto a far sapere ciò che si è, e non subire passivamente deformazioni peggiorative della personalità ».

3) Perché possa tutelarsi giudizialmente l'identità personale « è indispensabile che l'aggressione si concreti in un'autentica distorsione della realtà dei fatti, tale da farne uscire menomato non questo o quell'aspetto della identità personale, ma la stessa identità nella sua globalità e nella sua essenzialità ».

4) La tutela si può accordare « contro la palese, evidente, univoca alterazione della verità oggettiva dei fatti che determini il giudizio di disvalore dell'altrui identità personale ».

1. La prima proposizione compie una incomprensibile equiparazione fra onore e identità personale; questi si pongono, infatti, su piani completamente distinti. Mentre il primo attiene ad un momento soggettivo, il sentimento che la persona ha del proprio valore, la seconda si riferisce a situazioni oggettive, cioè alla percezione esterna che si dà e che si ha della personalità. L'onore prescinde dalla ve-

rità in quanto può essere leso anche da una affermazione corrispondente alla

¹ Pret. Roma 11 maggio 1981; vedila pubblicata, assieme a diverse altre trattanti la stessa questione in *Foro it.*, 1981, I, 1737 (con oss. di R. PARDOLESI); nonché in *Giust. civ.*, 1982, I, 817 (con nota di M. DOGLIOTTI, *Violazione o abuso del diritto all'identità personale*); *Giur. mer.*, 1982, 551 (con nota di A. FIGONE, *Il diritto all'identità personale: spunti e riflessioni critiche*); *Riv. dir. comm.*, 1981, II, 379 (con nota di G.B. FERRI, *Privacy e identità personale*).

Non è la prima volta che il Tribunale di Roma assume un indirizzo contrario a quello della Pretura, non confermando provvedimenti d'urgenza da questa presi; v. ad es. Pret. Roma 14 febbraio 1983 (in *Foro it.*, 1983, I, 446, con oss. di R. PARDOLESI) e Trib. Roma 1° aprile 1983 (*ib.*, p. 1098) relativi alla concessione delle provvidenze governative alla coop. editrice de « Il Manifesto » (ma v. Cass., Sez. Un. civ., 5 novembre 1984, n. 5585, in *Foro it.*, 1984, I, 2696 che ha invece approvato la decisione del Pretore).

² Il termine « identità personale » inteso nel senso attuale, e cioè attinente agli aspetti spirituali e immateriali della personalità, superando quindi l'accezione sostanzialmente « anagrafica » del termine, si rinviene, a quanto consta, utilizzato per la prima volta dopo l'entrata in vigore del nuovo codice civile in E. ENRIETTI, *Compendio di diritto privato italiano*, Torino, 1946, p. 121 (incluso in questo concetto il diritto al nome, allo pseudonimo e al titolo nobiliare e allo stemma, e distinguendolo dal diritto all'inviolabilità morale, inclusivo del diritto all'onore, alla riservatezza e alla paternità intellettuale dell'opera dell'ingegno, *ivi*, p. 123); nonché in A. DE CUPIS, *Il diritto all'identità personale*, Milano, 1949 (tale A. svilupperà la sua tesi fino ai giorni nostri nel suo *I diritti della personalità*², Milano, 1979, pp. 399 ss).

La bibliografia in materia di identità personale è ormai abbastanza ricca; v. nei tempi più recenti: G. BAVETTA, *Identità (diritto alla)*, in *Encicl. dir.*, XIX, Milano, 1970, 953; A. D'ANGELO, *Lesione dell'identità personale e tutela riparatoria*, in *Giur. it.*, 1975, I, 2, 514; S. FAJELLA, *Diritto alla « identità personale » e misure privatistiche di tutela*, in *Giur. mer.*, 1975, I, 246; G.F., *In tema di criteri di riparazione della lesione dei diritti della personalità*, in *Foro pad.*, 1974, I, 491; A. PIZZORUSSO, nota a Pret. Torino 30 maggio 1979, in *Foro it.*, 1980, I, 2079; M. DOGLIOTTI, *Tutela dell'onore, identità personale e questioni di « compatibilità »*, in *Giust. civ.*, 1980, I, 965; *Il diritto all'identità personale. Dossier*, in *Pol. dir.*, 1980, 325; A. PACE, *Il c.d. diritto all'identità personale e gli artt. 2 e 21 della Costituzione*, in *Giust. civ.*, 1980, II, 409; G. FERRANDO, *Diritto all'informazione e tutela dell'identità personale, note in margine ad un recente convegno*, in *Giust. civ.*, 1980, II, 581; A. FIGONE, *Il diritto all'identità personale nelle recenti elaborazioni di dottrina e giurisprudenza*, in *Resp. civ. prev.*, 1980, 763; G. ALPA-M. BESSONE-L. BONESCHI, *Il diritto all'identità personale*, Padova, 1981; D. FIORI, *Art. 700 cod. proc. civ.: utilità ed incertezze*, in *Giust. civ.*, 1981, I, 226; M. DOGLIOTTI, *Diritto all'identità personale, garanzia di rettifica e modi di tutela*, in *Giust. civ.*, 1981, I, 632; E. SANTORO, nota a Pret. Roma 2 giugno 1980, in *Dir. radiodiff.*, 1980, 381; R. PARDOLESI, nota a Pret. Roma 2 giugno 1980, in *Foro it.*, 1980, I, 2046; A. FIGONE, *Tutela dell'identità personale e nuove prospettive in tema di diritto all'immagine*, in *Giur. mer.*, 1981, I, 1264; A. GAMBARO, *Falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, 84; M.L. RUFFINI GANDOLFI, *Il diritto all'identità personale di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti*, in *Riv. dir. ind.*, 1981, I, 237; M. DOGLIOTTI, *Un nuovo diritto all'identità personale (A proposito di due recenti convegni)*, in *Giur. it.*, 1981, IV, 145; M. FABIANI, *Diritto al nome e falsa rappresentazione esterna della*

realtà ma attinente a sfere intime della personalità (ad es. difetti fisici, disavventure familiari ecc.) o da epiteti ingiuriosi, i quali per loro natura non possono essere né veri né falsi³.

personalità, in *Dir. aut.*, 1981, 398; G. PONZANELLI, *Alcune novità in tema di diritto al nome*, in *Giur. it.*, 1981, I, 2, 373; R. PARDOLESI, nota a Pret. Roma 11 maggio 1981, in *Foro it.*, 1981, I, 1737; A. GAMBARO, *Diritti della personalità*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, II, 519; G.B. FERRI, *Privacy e identità personale*, in *Riv. dir. comm.*, 1981, II, 379; M. DOGLIOTTI, *Violazione o abuso del diritto personale?*, in *Giust. civ.*, 1982, I, 826; Id., *Ancora sull'identità personale, la tutela dell'onore e il risarcimento del danno*, in *Giust. civ.*, 1982, I, 2821; Id., *Le persone fisiche*, in *Trattato Rescigno*, 2, Torino, 1982, pp. 98 ss.; M. AIELLO-G. GIACOBBE-R. PREDEN, *Guida ai provvedimenti d'urgenza*, Milano, 1982; R. PARDOLESI, nota a sentenza Trib. Roma 10 marzo 1982, in *Foro it.*, 1982, I, 1405; M. FABIANI, *La tutela della riservatezza e dell'identità personale ed il diritto di autore*, in *Dir. aut.*, 1982, 257; G. ALPA-M. BESSONE-L. BONESCHI-L. CAIAZZA, *L'informazione ed i diritti della persona*, Napoli, 1983; G. GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumenti di tutela*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, 810; S. ALAGNA, *Diritto alla identità personale e risarcibilità del danno non patrimoniale*, in *Giust. civ.*, 1983, II, 157; M. BESSONE-G. FERRANDO, *Persone fisiche (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, pp. 193 ss. (in part. p. 209); A. FIGONE, *Il danno all'identità personale e la sua quantificazione in termini pecuniari*, in *Giur. mer.*, 1983, II, 743; M. NIRO, *Vicende giurisprudenziali del diritto all'identità personale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, 665; N. PASQUINI, *Identità personale e lesione della reputazione. Appunti in margine ad alcune recenti sentenze*, in *Giust. civ.*, 1983, I, 2, 189; F. MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984; P. ZAGNONI BONILINI, *Il diritto all'identità personale in assenza di una norma penale*, in *Resp. civ.*, 1984, 567; V. SCALISI, *Lesione della identità personale e danno non patrimoniale*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, I, 433; M. DOGLIOTTI, *Ancora sull'identità personale e sulle garanzie di rettifica*, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, 123; AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale. Atti del seminario promosso dal Centro di iniziativa giuridica R. Calamandrei*, Milano, 1985.

³ Per onore s'intende qui quel che comunemente viene definito l'onore « in senso stretto » o « in senso soggettivo » (v. A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*³, cit., pp. 251 ss.). Ma anche se si facesse rientrare sotto il termine « onore » il concetto di reputazione, l'accostamento fatto nella sentenza, per le ragioni che si vedranno oltre, è inaccettabile.

⁴ T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 271 ss. (ove significativamente si afferma che « L'ordinamento giuridico tutela ciascun soggetto (...) nella paternità delle azioni compiute, anche indipendentemente dal loro rilievo sulla reputazione ») (corsivo aggiunto).

⁵ Avverte il pericolo di confusione fra le due figure svuotando « sostanzialmente di ogni rilievo autonomo la categoria dell'identità personale » M. NIRO, *Vicende giurisprudenziali ecc.*, cit., p. 670.

⁶ Elementi per la distinzione fra identità e reputazione erano stati già posti da V. ITALIA, *Identità personale e cronaca fotografica*, in *Riv. dir. ind.*, 1960, I, 392 (in part. pp. 410 e 419).

⁷ Cfr. M. NIRO, *Vicende giurisprudenziali ecc.*, cit., p. 673 nt. 21 (« è ben possibile che, in concreto, una certa affermazione leda contemporaneamente tanto l'identità personale che l'onore o la reputazione del soggetto »).

La confusione è ancora più grave se si considera che successivamente la sentenza afferma che non viene tutelata « l'idea o l'immagine che ognuno può avere di sé »; il che è corretto se si parte dalla concezione oggettiva dell'identità personale, ma che è intimamente contraddittorio se collegato a stati soggettivi, come l'onore il quale costituisce la configurazione giuridica di uno stato eminentemente psichico.

D'altra parte non sembra che possa equipararsi l'identità personale al diritto alla paternità delle proprie azioni, se non concettualmente, senz'altro semanticamente. Nel pensiero di Tullio ASCARELLI, che quella formula aveva coniato nel contesto di un approfondito studio di dottrina industrialista, la paternità delle proprie azioni tendeva a configurarsi come forma di tutela generale della personalità⁴; senonché, trasposta al di fuori di quell'ambito l'espressione rischia di apparire limitativa in quanto la tutela offerta all'identità personale non riguarda solo la paternità e le azioni, bensì comprende una sfera più ampia di situazioni.

2. La seconda proposizione, assieme alla quarta, accresce l'equivoco collegando l'identità personale a deformazioni peggiorative e a giudizi di disvalore e così confondendola con la reputazione. Le due figure, reputazione e identità personale, sono invece nettamente distinte⁵.

Mentre la prima è costituita dalla proiezione sociale della personalità del soggetto e dalla conoscenza che di essa ha la collettività, la seconda rappresenta un giudizio sulla persona espresso dai consociati⁶. La prima figura si presenta quindi come un *prius* rispetto alla seconda, necessario ma non sufficiente. E mentre l'identità attiene solo al momento gnoseologico del rapporto di un soggetto con gli altri, potendosi risolvere in conseguenze positive, negative o neutre, la reputazione attiene al momento critico, nel quale da una conoscenza si trae un giudizio positivo o negativo; ed è solo in questo momento che vi è sovrapposizione fra lesione dell'identità e lesione della reputazione, in una relazione di *minus* a *maius*, quando una falsa conoscenza determina un giudizio di disvalore⁷.

Nel primo illecito è compromessa *solo* la verità, nel secondo *anche* il valore della persona⁸; ciò rileva anche ai fini dei rispettivi strumenti di tutela, che per l'identità mireranno più a correggere l'errore divulgato, essendo generalmente meno grave il danno e prevalentemente extrapatrimoniale, mentre per la reputazione lo strumento risarcitorio si rivela molto più adeguato, in relazione anche alla sua notevole rilevanza economica per i soggetti produttori di reddito⁹. Inoltre, mentre la reputazione costituisce un interesse solo in parte determinato dal soggetto, perché necessita appunto di un giudizio altrui, che diventa essenziale per determinare il valore, l'identità è posta senza che occorra un intervento di altri soggetti, attenendo alla mera trasmissione e recezione da parte di terzi della propria attività materiale ed intellettuale. Nell'un caso occorrerà dimostrare una *diminuzione* della reputazione, in base a presunzioni o inizi di prova, nell'altro caso basterà provare l'*alterazione* della personalità¹⁰.

In altre parole il Tribunale ha applicato all'identità personale i parametri utilizzati per un diritto diverso, ed era ovvio che non rilevasse quanto era stato sottoposto al suo esame.

3. L'errore della strumentazione logica della decisione è confermato dalla terza proposizione secondo cui sarebbe « indispensabile » la menomazione non di un singolo aspetto, ma dell'intera identità. In tal modo si applica, addirittura, all'identità personale, un regime più rigoroso che per la reputazione la quale ben può essere lesa sotto uno specifico profilo senza bisogno che l'addebito travolga l'intera personalità del soggetto. Se, infatti, la reputazione consiste nel rapporto fra una persona e la comunità in cui vive ed opera, è evidente che nel caso di chi svolga più di una attività fra di loro non connesse — e quindi comunica con gruppi diversi — la lesione dell'opinione che si ha di essa all'interno di una sola di queste cerchie è sufficiente a dar vita ad un illecito. A maggior ragione questo discorso vale per l'identità personale che attiene, come si è visto, non al giudizio bensì alla mera conoscenza¹¹.

Si consideri peraltro che tale conclusione appare imposta dalla stessa norma

in cui tradizionalmente si rinviene il principale fondamento normativo del diritto all'identità personale: l'art. 8 legge 8 febbraio 1948, n. 47 relativo alla rettifica. Esso prevede infatti che il soggetto possa tutelarsi da singole affermazioni (da esso ritenute) contrarie a verità, senza bisogno che ricorra alcun stravolgimento dell'intera personalità¹².

Si aggiungano a ciò due annotazioni che emergono dalla fattispecie esaminata: non si comprende come non possa costituire uno stravolgimento della identità di un comitato promotore d'un referendum attribuire a questo intenti diametralmente opposti a quelli enunciati ed esplicitati nella domanda abrogativa. Inoltre le conclusioni del Tribunale appaiono in aperta contraddizione con la parte della sua decisione ove riconosce esplicitamente che l'affermazione contestata non corrispondeva a verità.

4. Certamente la fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale era complessa e delicata e ne sono prova le discordanti pronunce di diverse autorità giudiziarie e in diversi gradi; tuttavia il centone di concetti giuridici racchiuso nella annotata sentenza la rende la più critica-bile, sotto ogni profilo, fra tutte le decisioni che si sono registrate in tema di identità personale¹³.

⁸ Sul rapporto fra identità e verità R. TOMMASINI, *L'identità dei soggetti tra apparenza e realtà: aspetti di una ulteriore ipotesi di tutela della persona*, in G. ALPA et al., *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 82 (in part. p. 88).

⁹ Il che non vuol dire che non possa sussistere un danno patrimoniale per la lesione dell'identità personale; v. infatti Trib. Roma 7 novembre 1984, in questa *Rivista*, 1985, 215, con nota di V. RICCIUTO, *Diritto di rettifica, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico*.

¹⁰ Sulla irrilevanza della alterazione in *peius* v. A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*³, cit., p. 409; nonché E. CAPIZZANO, *La tutela del diritto al nome civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1962, I, 249 (a p. 289).

¹¹ V. M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., p. 109 per il quale il diritto all'identità personale sarebbe posto a « protezione anche dell'episodico, del transeunte, dell'effimero ».

¹² Per il diritto di rettifica si rinvia ai richiami alle note *La rettifica: diritto soggettivo o rimedio processuale?* e *Tendenze restrittive in tema di diritto di rettifica*, in questa *Rivista*, 1985, 248 e 705.

¹³ Sul confronto giudiziario fra sostenitori della parziale abrogazione della legge n. 194/1978 e fautori del suo mantenimento v., oltre alle decisioni pretorili citate *retro*, nt. 1, v. le cinque sentenze penali Trib. Roma 13 febbraio 1982, in *Giur. mer.*, 1982, 1244; nonché Trib. Roma 15 settembre 1984, in *Foro it.*, 1984, I, 2592; Cass. 22 maggio 1984, Folli, in questa *Rivista*, 1985, 746.

Giova pertanto cogliere l'occasione per chiarire i rapporti fra identità personale ed altri aspetti della personalità oltre a quelli, che si sono visti, dell'onore e della reputazione.

In relazione all'immagine si rileva innanzitutto che essa è costituita da un elemento materialmente percepibile e riproducibile che identifica il soggetto nella sua apparenza fisica, mentre l'identità personale attiene ad aspetti morali, intellettualmente rappresentabili, della personalità¹⁴. Ma, soprattutto, l'immagine ha una natura statica, connessa inevitabilmente ai tratti somatici del soggetto e quindi scarsamente determinabile da quest'ultimo, mentre l'identità personale, attenendo ad un complesso di attività materiali e intellettuali poste in essere da un individuo, è da lui dinamicamente delineata e adattata ai più svariati problemi e situazioni¹⁵. Infine, si può osservare che l'immagine è di solito anonima, nel senso che l'identificazione del soggetto titolare del diritto è contenuta intrinsecamente nella riconoscibilità di un determinato soggetto in una determinata immagine; la liceità del suo uso è quindi subordinata all'accertamento del consenso dell'avente diritto o delle particolari eccezioni di cui all'art. 97 l. d'a. Nell'identità personale, invece, la nominatività della rappresentazione è essenziale, non potendosi altrimenti individuare il soggetto titolare e l'eventuale illecito non risiede nell'uso non consentito di un attributo della personalità, bensì nella sua infedele rappresentazione.

È tuttavia evidente che non sono pochi i casi di sovrapposizione delle due figure, di cui è significativo esempio proprio la prima decisione giurisprudenziale in tema di identità personale; in essa

accanto ad un uso non consentito di una immagine, si verificava una decontestualizzazione della stessa, per cui veniva attribuita ai titolari una identità ideologica opposta a quella da essi detenuta¹⁶. È noto come l'inserimento dell'immagine in un contesto diverso da quello nel quale è stata originariamente ritratta costituisce una delle forme più tipiche di sua lesione; si tratta quindi di comprendere se nel caso di specie — sul quale si è poi fondata un'ampia giurisprudenza sul diritto all'identità personale — la enucleazione del nuovo diritto fosse giustificata o meno.

È stato detto che la decontestualizzazione dell'immagine determina una sua falsificazione; tale osservazione va però precisata nel senso che sovente la manipolazione non tocca il rapporto di riconoscibilità fra soggetto e ritratto, che anzi rimane intatto, bensì quello di identità fra soggetto reale e soggetto rappresentato. Si possono così distinguere due situazioni: la prima nella quale la riproduzione dell'immagine non è più collegata a quei fatti di interesse pubblico o svolti in pubblico che la giustificano, essendosi il soggetto volontariamente esposto alla altrui conoscenza, e quindi si deve ritenere che essa sia priva di consenso; la seconda, nella quale l'uso dell'immagine è un mezzo per conseguire una alterazione della personalità: il soggetto rappresentato è lui medesimo, ma al tempo stesso è trasformato in un'altra persona. In quest'ultimo caso si deve ritenere che ci si trovi di fronte ad una lesione dell'identità personale, in quanto l'immagine ha una funzione strumentale nella realizzazione dell'illecito, che ben poteva essere portato a termine con una semplice manifestazione del pensiero.

Nel *leading case* si sono verificate entrambe le situazioni: una pubblicazione non consentita ed una alterazione della personalità, di modo che l'aver fondato su di essa lo sviluppo della figura dell'identità personale pare corretto, anche se l'ordinanza in questione non ha operato la distinzione qui illustrata¹⁷.

5. Evidenti sono i punti di contatto fra diritto al nome e diritto all'identità personale: il nome ha come principale funzione quella di identificazione di un soggetto¹⁸, ma le differenze sono notevoli

¹⁴ V. A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 399.

¹⁵ E v. in M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., p. 1030 l'accento all'identità personale come diritto « caratterizzato non già da una linea di difesa in negativo ma d'attacco ed espansione in positivo ».

¹⁶ È il caso Pangrazi c. Comitato nazionale referendum, Pret. Roma 6 maggio 1974, in *Giur. it.*, 1975, I, 2, 514.

¹⁷ Sulle intersezioni fra identità e immagine v. G. VISINTINI, *Il diritto all'immagine*, in G. ALPA ET AL., *L'informazione e i diritti della persona*, cit., pp. 55 ss. (in part. p. 57).

¹⁸ La prospettazione dell'identità personale come aspetto del diritto al nome (o viceversa) è assai diffuso e risalente; oltre all'impostazione di A. DE CUPIS in *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 402 sostanzialmente mantenuta nella seconda ed. del suo *I di-*

li. Il nome ha una natura unidimensionale, nel senso che non può presentarsi in modi diversi a seconda delle circostanze ed è, tranne rare eccezioni, immutabile, a differenza dell'identità personale. Ma, soprattutto, si tratta di comprendere se il nome includa in sé la personalità del soggetto, ovvero invece non ne sia solo il segno distintivo¹⁹. Si deve osservare come ogni riferimento ad un altro soggetto, salvo i casi figurativi o perifrastici, comporti la sua individuazione attraverso un nome²⁰; seguendo la tesi dell'omnicomprensività del nome si dovrebbe ritenere che la personalità sarebbe tutelata solo da quelle alterazioni compiute attraverso un riferimento nominativo al soggetto, e non invece, da quelle di natura ellittica; di fronte a tale incongruenza appare preferibile operare una separazione fra le diverse funzioni che ha il nome: quella diretta è di distinguere un soggetto da tutti gli altri²¹, mentre quella indiretta, metonimica, è di individualizzare la personalità di un soggetto.

Nel primo caso il nome va tutelato da usurpazioni e confusioni, cioè da quelle situazioni in cui viene soppressa quella necessaria distinzione da altri soggetti; nel secondo, invece, l'illecito consiste in una alterazione dei connotati del soggetto, lasciando immutato il nome che da nessun altro viene preso; egli appare altro da sé, senza che altri appaiano essere lui²². In questo caso il nome è usato in funzione strumentale ad una lesione della personalità, la quale è solo individualizzata dall'uso di esso, ma in realtà è costituita dal complesso di attività materiali ed ideali del soggetto²³. L'alterazione non è quindi commisurata al nome, che è rimasto immutato, bensì ad elementi diversi che si riferiscono alle circostanze nelle quali il nome è stato adoperato.

Il diritto al nome tutela dalle lesioni della funzione diretta di esso, impedendo che altri possano utilizzarlo per identificare se stessi o altre persone, reali o di fantasia, mentre la funzione indiretta, che potremmo definire meramente appellativa, trova tutela, qualora determini una alterazione della personalità, nel diritto all'identità personale²⁴.

6. Il diritto morale dell'autore ha anch'esso stretti legami con il diritto all'i-

dentità personale, anzi, come si vedrà, esso in molti casi ne è una esplicazione particolare circoscritta alla personalità dell'autore. È infatti evidente come il diritto alla paternità dell'opera, allo pseudonimo, al ritiro dal commercio costituiscono forme di tutela delle manifestazioni esterne del carattere dell'artista: il soggetto esercitando tali diritti chiede che lo si riconosca per quel che è e per quel che ha fatto e che, nonostante possibili vincoli d'ordine contrattuale, possa sopprimere quelle sue opere che siano diventate contrastanti con la sua identità²⁵. Conferma indiretta di questo rapporto che lega l'identità personale al diritto morale viene dal diritto all'integrità dell'opera o dell'esecuzione²⁶; infatti è proprio la natura restrittiva delle disposizioni degli artt. 20 e 81 l. d.a., che subordinano la esperibilità di forme di tutela dell'autore e dell'artista alla lesione del suo onore o della sua reputazione, a indicare che altrimenti la particolare

riti della personalità, v. quella — in polemica con De Cupis — di E. CAPIZZANO, *La tutela del diritto al nome civile*, cit., p. 294, nonché G. PONZANELLI, *Alcune novità ecc.*, cit., e M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit.

¹⁹ Per una posizione estrema v. E. CAPIZZANO, *La tutela del diritto al nome civile*, cit., p. 291, n. 162, il quale attribuisce al nome il ruolo di simbolo della personalità intera, dell'onore, del decoro, della dignità ecc. In maniera non dissimile F. MACIOCE, *Tutela civile ecc.*, cit., p. 49.

²⁰ Sull'usurpazione del nome come mezzo di esecuzione di altri illeciti v. E. ONDEI, *Le persone fisiche ecc.*, cit., p. 311.

²¹ Cfr. M. NIRO, *Vicende giurisprudenziali ecc.*, cit., p. 696.

²² Si consideri ad es. il c.d. caso Veronesi (Trib. Milano 19 giugno 1980, in *Giur. it.*, 1981, I, 2, 373), ove al noto oncologo era stata attribuita — attraverso una capziosa e deformante estrapolazione di brani di una intervista — una posizione favorevole al consumo di determinate sigarette. Mentre si può parlare di lesione del diritto al nome in relazione al suo uso a fini pubblicitari, per l'errata rappresentazione della personalità pare più opportuno inquadrare l'illecito nel contesto dell'identità personale.

²³ È il caso fatto da E. CAPIZZANO, *La tutela del diritto al nome civile*, cit., p. 286 (attribuire in una citazione ad un autore una posizione di pensiero personale dell'autore della citazione), il quale ritiene però che in tal modo venga leso il diritto al nome.

²⁴ Ma v. *contra* F. MACIOCE, *Tutela civile ecc.*, cit., pp. 48 ss. (« oggetto del diritto al nome [è] non già il nome stesso ma la persona che il nome identifica »).

²⁵ Nella dottrina industrialista v'è, infatti, chi nega rilevanza al diritto all'identità personale, sussumendolo nell'ascarelliano diritto alla paternità delle proprie azioni: v. P. AUTERI, *Diritto alla paternità dei propri atti e identità personale*, in G. ALPA et al., *Il diritto all'identità personale*, pp. 98 ss.

²⁶ Sul « diritto al pentimento » come forma di tutela della personalità dell'autore v. T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza ecc.*, cit., p. 751.

estrinsecazione della personalità²⁷ che si rinviene nell'opera sarebbe protetta contro ogni tipo di manipolazione o modificazione²⁸.

7. Il confronto fra diritto alla riservatezza e diritto all'identità personale mette invece in evidenza un'importante distinzione fra i diversi aspetti della personalità: mentre la riservatezza attiene al complesso delle vicende *private* del soggetto, sottratte all'altrui scrutinio, l'identità personale consiste nel complesso delle attività *pubbliche*²⁹ del soggetto, rilevanti per la connotazione della sua personalità. In questa contrapposizione fra pubblico e privato si condensano le apparenti contraddizioni della personalità, che per un verso vuole rimanere nascosta, al riparo da ingerenze esterne, e dall'altro vuole manifestarsi all'esterno con il massimo di chiarezza possibile³⁰; le due aree sono quindi governate da principi opposti, in una il segreto o il riserbo, nell'altra la verità, nell'una l'apparenza, nell'altra la realtà; e parallelamente i rimedi tenderanno ad essere diversi, nell'un caso il divieto di fare, nell'altro l'obbligo di compiere atti riparatori.

²⁷ Ma v. E. SANTORO, *Onore e reputazione nell'art. 20 della legge sul diritto d'autore*, in G. ALPA et al., *L'informazione e i diritti della persona*, cit., p. 73 (in part. p. 79) il quale nega che l'opera debba necessariamente essere rappresentativa della personalità dell'autore, e pur tuttavia gode della tutela della legge, la quale formula un divieto « a travisare il pensiero dell'autore e a rappresentarne il pensiero solo dell'elaboratore » così travisando l'« identità del pensiero manifestato » (ivi, p. 90); *contra*: v. F. MACIOCE, *Tutela civile ecc.*, cit., p. 62, nt. 4.

Si v. inoltre la tesi di T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza ecc.*, cit., p. 388 per cui ogni atto di creazione intellettuale sarebbe tutelato sotto il punto di vista dell'attribuzione della paternità dello stesso e della relativa reputazione.

²⁸ Aggrava la limitazione di cui all'art. 20 l. d'a. ricorrendo all'art. 7 cod. civ. F. MACIOCE, *Tutela civile ecc.*, pp. 72 ss. e 91.

²⁹ Mette in luce la diversità di piani F. MACIOCE, *Tutela civile ecc.*, cit., p. 55.

³⁰ Per un raffronto fra « intimità » e « proiezione sociale » v. R. TOMMASINI, *L'interesse alla riservatezza ed i valori della persona di fronte alla libertà di manifestare il pensiero*, in G. ALPA et al., *L'informazione e i diritti della persona*, cit., p. 40.

³¹ A favore di una tutela anche di numerosi eventi svoltisi in un ambito « pubblico » v. A. CATADELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972, p. 106.

³² V. per una determinazione della portata della tutela in base all'ambito in cui è svolta l'attività umana v. A. CATADELLA, *La tutela civile ecc.*, cit., p. 87.

Ma non mancano punti di convergenza, in particolare là dove la combinazione di dati, riservati e non, consenta una « radiografia » di un soggetto mettendo in evidenza la sua identità; ciò può avvenire soprattutto in relazione all'uso di elaboratori elettronici nei quali siano raccolte informazioni di ogni genere, che potrebbero anche essere tutte di natura pubblica, ovvero riguardanti comportamenti e attività dal soggetto svolte in pubblico. Si tratta di comprendere se una tale attività sia suscettibile di ledere la riservatezza, oppure invece l'identità personale: a favore della prima tesi si può sostenere la natura intrinsecamente privata della rappresentazione della personalità che così ne deriva; i singoli atti sarebbero pubblici, il loro complesso sarebbe privato e quindi tutelato dal diritto alla riservatezza³¹. Tale criterio incontra però un ostacolo nella individuazione di un parametro ragionevolmente oggettivo per stabilire quando avvenga questa trasformazione da pubblico a riservato, cioè in che misura le informazioni raccolte devono abbracciare e descrivere l'individuo perché la loro diffusione ne leda la riservatezza.

Ad evitare tale difficoltà pare più percorribile la strada di comprendere questa area all'interno della tutela offerta dal diritto all'identità personale. Cioè, mentre il diritto alla riservatezza coprirebbe dall'altrui intrusione fatti e comportamenti che per la loro natura o per il luogo ove si svolgono sono da considerarsi protetti³², il diritto all'identità personale avrebbe la funzione di tutelare il soggetto da raccolte di informazioni, di natura non riservata, sul suo conto, di qualità e quantità tali da diminuire sensibilmente la disponibilità esclusiva del soggetto della propria personalità, nonché di consentirgli di inibirne la divulgazione.

Il diritto all'identità personale acquisirebbe quindi un ulteriore significato: il potere di disposizione sulle informazioni che riguardano il soggetto e ne delineano la identità, con la conseguenza che chi voglia « appropriarsene » lecitamente necessita del consenso dell'avente diritto, espresso in forma diretta oppure implicito attraverso alcuni comportamenti concludenti.

VINCENZO ZENO-ZENCOVICH